

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
SERVIZIO DI SCAMBIO RECAPITI DOMESTICI (SRD)**

anno 2007 / numero 04

(Testo consolidato al 24/10/2011 – Aggiornamento I)

INDICE

PARTE I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Funzione del Servizio	4
Articolo 3 – Gestore del Servizio.....	4
Articolo 4 – Aspetti operativi e condizioni economiche.....	4
PARTE II LINEAMENTI GENERALI DEL SERVIZIO SRD	5
Articolo 5 – Finalità	5
Articolo 6 – ADERENTI e modalità di partecipazione.....	5
Articolo 7 – Cause di esclusione	5
Articolo 8 – Date e orari	5
Articolo 9 – Tariffe	5
Articolo 10 – Modifiche alla struttura societaria dell'ADERENTE.....	5
Articolo 11 – Disposizioni finali	5
Articolo 12 – Fonti legislative.....	5
PARTE III LINEAMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO SRD	6
Articolo 13 – Oggetto del SERVIZIO SRD.....	6
Articolo 14 – Sede dello scambio RECAPITI.....	6
Articolo 15 – Incaricati dello scambio RECAPITI	6
Articolo 16 – Modalità dello scambio RECAPITI	6
Articolo 17 – Regolamento contabile SERVIZIO SRD.....	7
Articolo 18 – Scambio assegni bancari impagati	7
Articolo 19 – Entrata in vigore	8

PARTE I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) “**Banca Centrale**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- b) “**Aderenti**”: le banche e le eventuali succursali di banche estere aventi sede nella Repubblica di San Marino che partecipano al servizio di Scambio Recapiti Domestici (SRD);
- c) “**banca presentatrice**”: banca che ha negoziato l’assegno bancario;
- d) “**banca trattaria**”: banca sulla quale è tratto l’assegno bancario;
- e) “**categorie omogenee**”: recapiti dello stesso genere e natura;
- f) “**compensazione multilaterale**”: compensazione di partite di debito e di credito fra gli Aderenti relative a categorie omogenee di operazioni interbancarie;
- g) “**conto interbancario**”: conto intrattenuto fra gli Aderenti;
- h) “**flusso contabile**”: flusso informatico contenente i dati identificativi dell’assegno bancario;
- i) “**flusso immagini**”: flusso informatico contenente l’immagine digitalizzata dell’assegno bancario;
- j) “**quietanza formale**”: documento rilasciato dal creditore per attestare l’avvenuto pagamento da parte del debitore;
- k) “**Recapiti**”: titoli di credito, documenti e corrispondenza;
- l) “**Rete Interbancaria Sammarinese (RIS)**” o “**rete interbancaria**”: infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra gli operatori del sistema sammarinese dei pagamenti;
- m) “**servizio di Scambio Recapiti Domestici (SRD)**” o “**servizio SRD**”: il servizio di scambio di corrispondenza e documenti tra Aderenti;
- n) “**soggetto terzo**”: persona fisica o giuridica diversa dall’Aderente incaricata dal medesimo al servizio SRD.

2. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscolo.

Articolo 2 – Funzione del Servizio

1. Il SERVIZIO SRD consente alle banche lo scambio giornaliero dei RECAPITI.

Articolo 3 – Gestore del Servizio

1. Il SERVIZIO SRD è gestito dalla BANCA CENTRALE della Repubblica di San Marino.

Articolo 4 – Aspetti operativi e condizioni economiche

1. Gli aspetti operativi e le condizioni economiche del SERVIZIO SRD sono stabiliti dalla BANCA CENTRALE e riportati nell’apposita “scheda tecnica”.

2. La “scheda tecnica” e le successive modifiche sono oggetto di apposita comunicazione agli ADERENTI e di pubblicazione sul sito internet della BANCA CENTRALE.

3. Le modifiche hanno effetto decorsi dieci giorni di calendario dalla data della relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con A.R..

PARTE II

LINEAMENTI GENERALI DEL SERVIZIO SRD

Articolo 5 – Finalità

1. Il SERVIZIO SRD ha la finalità di rendere più efficace lo scambio giornaliero dei RECAPITI e di garantirne ottimali livelli di sicurezza, certezza ed affidabilità.

Articolo 6 – ADERENTI e modalità di partecipazione

1. Le banche e le succursali di banche estere riceveranno dalla BANCA CENTRALE apposita comunicazione di partecipazione al SERVIZIO SRD.

2. Al medesimo servizio partecipa anche la BANCA CENTRALE in qualità di ADERENTE.

3. La partecipazione al SERVIZIO SRD si esplica attraverso l'utilizzo diretto delle modalità di scambio e impegna l'ADERENTE all'osservanza del presente Regolamento nei rapporti con la BANCA CENTRALE, nel suo duplice ruolo di gestore del SERVIZIO SRD e ADERENTE, e nei rapporti con gli altri ADERENTI al medesimo servizio.

Articolo 7 – Cause di esclusione

1. La BANCA CENTRALE può escludere la partecipazione di un ADERENTE dal SERVIZIO SRD quando:
- a) violi ripetutamente e senza giustificazione l'obbligo di presenza presso la sede di scambio recapiti domestici;
 - b) risulti sottoposto ad un procedimento straordinario ai sensi della Parte II, Titolo II della Legge n. 165/2005;
 - c) violi gravemente le disposizioni del presente Regolamento;
 - d) in capo allo stesso non sussistano più i requisiti per l'adesione al SERVIZIO SRD.

Articolo 8 – Date e orari

1. Le date e gli orari di svolgimento delle sedute del SERVIZIO SRD sono fissati dalla BANCA CENTRALE.

Articolo 9 – Tariffe

1. L'ADERENTE è tenuto al pagamento delle tariffe fissate dalla BANCA CENTRALE per la partecipazione al SERVIZIO SRD, come indicato nella "scheda tecnica".

Articolo 10 – Modifiche alla struttura societaria dell'ADERENTE

1. Le modifiche della sola denominazione sociale e/o forma giuridica di un ADERENTE devono essere prontamente comunicate alla BANCA CENTRALE, affinché questa possa aggiornare gli archivi anagrafici. Nei casi di fusione o scissione si rendono invece necessari tutti gli adempimenti previsti per nuove adesioni.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento rende inapplicabile la convenzione del 18 marzo 1986 e successive modifiche, denominata "Convenzione per il Servizio di compensazione giornaliera fra le Aziende di Credito sedenti nella Repubblica di San Marino" ed abroga ogni altra disposizione della BANCA CENTRALE in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 12 – Fonti legislative

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi degli articoli 37 e 38 della Legge n. 96 del 29 giugno 2005 e successive modifiche.

PARTE III

LINEAMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO SRD

Articolo 13 – Oggetto del SERVIZIO SRD

1. Nell'ambito del SERVIZIO SRD vengono scambiati gli assegni negoziati da ADERENTI e tratti su altri ADERENTI, nonché gli altri RECAPITI relativi ad operazioni concordate tra i medesimi, secondo quanto specificato nella “scheda tecnica”.

Articolo 14 – Sede dello scambio RECAPITI

1. Lo scambio materiale dei RECAPITI avviene giornalmente presso la sede legale della BANCA CENTRALE, nelle giornate ed agli orari indicati nella “scheda tecnica”.

2. L'ADERENTE è tenuto a partecipare, intervenendo senza ritardo, a tutte le sedute, al fine di scambiare i RECAPITI con gli altri ADERENTI, con l'obbligo di non allontanarsi sino a che la seduta non sia stata dichiarata chiusa.

3. Qualora, per cause di forza maggiore conosciute o conoscibili entro la giornata antecedente a quella di mancata partecipazione, non fosse possibile assicurare la presenza, l'ADERENTE deve farne pervenire avviso alla BANCA CENTRALE e agli altri ADERENTI quanto prima e comunque entro e non oltre la giornata lavorativa precedente a quella della mancata partecipazione. Per i soli eventi imprevedibili o eccezionali che comportano l'impossibilità a partecipare al SERVIZIO SRD, la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre l'orario previsto nella “scheda tecnica” per il giorno di mancata partecipazione. In tale eventualità, gli altri ADERENTI potranno fare pervenire i RECAPITI all'ADERENTE assente con il mezzo ritenuto più opportuno e alle stesse condizioni economiche previste dal presente Regolamento. La BANCA CENTRALE, in caso di eventi eccezionali, può stabilire che il SERVIZIO SRD non sia attuabile in una particolare giornata e ne dà immediata comunicazione a tutti gli ADERENTI.

Articolo 15 – Incaricati dello scambio RECAPITI

1. Per l'esecuzione delle operazioni materiali di scambio dei RECAPITI, gli ADERENTI possono provvedere con proprio personale ovvero delegare un SOGGETTO TERZO.

2. Ciascun ADERENTE deve comunicare per iscritto alla BANCA CENTRALE i nomi e le relative firme autografe degli incaricati alla consegna e al ritiro dei RECAPITI; deve altresì dare tempestiva comunicazione delle cessazioni e sostituzioni degli incaricati medesimi e comunque tenere costantemente aggiornata la BANCA CENTRALE di eventuali variazioni. Copie di tali comunicazioni sono tenute a disposizione degli ADERENTI nei locali destinati alle sedute del SERVIZIO SRD.

3. Ciascun ADERENTE è pienamente responsabile dell'operato del SOGGETTO TERZO incaricato, per cui è suo onere verificarne la sussistenza e la permanenza dei requisiti di onorabilità, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza con riferimento agli esponenti aziendali di banche.

4. La BANCA CENTRALE non assume alcuna responsabilità in ordine alla regolarità delle deleghe e all'aggiornamento delle stesse, nonché, più in generale, a tutto quanto attiene allo scambio dei RECAPITI tra gli ADERENTI o loro delegati.

Articolo 16 – Modalità dello scambio RECAPITI

1. I RECAPITI vengono scambiati dagli ADERENTI con le seguenti modalità:

- a) i RECAPITI devono essere raggruppati per CATEGORIE OMOGENEE indicate nella “scheda tecnica” e immessi, con le relative distinte riepilogative, in pieghi da chiudere in maniera tale che per l'apertura di essi si renda indispensabile lacerarne l'involucro;
- b) ogni piego deve riferirsi ad un solo ADERENTE e deve essere accompagnato da una distinta contenente le indicazioni specificate nella “scheda tecnica”. Tale distinta deve essere firmata per ricevuta dall'ADERENTE che ritira il piego e trattenuta dall'ADERENTE presentatore;

c) con riferimento ai soli assegni bancari, questi devono essere muniti di un timbro indelebile riportante l'indicazione della denominazione sociale dell'ADERENTE presentatore, del relativo codice identificativo bancario, della data di scambio e della dicitura "compensato" da apporsi immediatamente sotto l'ultima girata, inoltre gli assegni devono essere trasmessi con l'angolo superiore sinistro asportato;

d) sui restanti RECAPITI dovrà essere apposto a cura dell'ADERENTE presentatore, un timbro indelebile contenente tutte le indicazioni richieste dalla BANCA CENTRALE, specificate nella "scheda tecnica";

e) in merito ai soli assegni bancari, oltre allo scambio materiale, è fatto obbligo agli ADERENTI di scambiarli con modalità elettroniche attraverso lo scambio di FLUSSI CONTABILI e FLUSSI IMMAGINI, mediante l'utilizzo della RIS, secondo quanto definito dalla scheda tecnica della RETE INTERBANCARIA SAMMARINESE denominata "Assegni Domestici", approvata dalla BANCA CENTRALE. Tali flussi dovranno contenere tutte le informazioni necessarie al trattamento automatizzato dei titoli di credito negoziati, anche finalizzati al regolamento in COMPENSAZIONE MULTILATERALE fra ADERENTI. Qualora lo scambio da un ADERENTE ad altro ADERENTE risulti incompleto, il primo dovrà ripresentare al secondo, nella giornata lavorativa successiva, la materialità ed i relativi FLUSSO CONTABILE e FLUSSO IMMAGINE. Alla chiusura del SERVIZIO SRD, la BANCA CENTRALE, previa verifica della presenza della materialità, del FLUSSO CONTABILE e del FLUSSO IMMAGINE, autorizza il Gestore Tecnico della RETE INTERBANCARIA SAMMARINESE a inviare i flussi elettronici giornalieri agli ADERENTI trattati.

2. Gli ADERENTI, mediante la partecipazione al SERVIZIO SRD, rinunciano alla QUIETANZA FORMALE sui RECAPITI.

3. Ciascun ADERENTE è tenuto ad esaminare i RECAPITI che gli vengono consegnati per accertare la loro regolarità ed è altresì tenuto a restituire gli eventuali RECAPITI irregolari.

4. La restituzione degli eventuali RECAPITI irregolari deve essere immediatamente comunicata all'ADERENTE presentatore con lo strumento ritenuto più idoneo e deve avvenire al più tardi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di avvenuto scambio iniziale.

Articolo 17 – Regolamento contabile SERVIZIO SRD

1. Il regolamento contabile dei RECAPITI scambiati avviene sui CONTI INTERBANCARI intrattenuti fra ADERENTI al SERVIZIO SRD.

Articolo 18 – Scambio assegni bancari impagati

1. Per gli assegni impagati sarà data comunicazione dalla BANCA TRATTARIA con un idoneo messaggio di RETE INTERBANCARIA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, con lettera contabile scambiata nel SERVIZIO SRD, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di avvenuto scambio iniziale. Il summenzionato termine è da intendersi come perentorio, il cui mancato rispetto determina la presunzione di pagato, ferma ed impregiudicata la facoltà di far valere in giudizio le proprie ragioni.

2. Entro e non oltre il sesto giorno lavorativo successivo a quello di avvenuto scambio iniziale, la BANCA TRATTARIA dovrà restituire alla BANCA PRESENTATRICE copia conforme dell'atto notarile di protesto, addebitandone le spese o, in alternativa, riaccreditare il valore facciale del titolo, precedentemente addebitato, con idoneo messaggio di RETE INTERBANCARIA ovvero in mancanza di quest'ultimo con lettera contabile scambiata nel SERVIZIO SRD.

3. Gli assegni bancari impagati, negoziati oltre i termini previsti all'articolo 149 della Legge n. 165/2005, sono restituiti non protestati alla BANCA PRESENTATRICE unitamente alla comunicazione prevista al comma 1 ed entro gli stessi termini.

4. Gli scambi dei RECAPITI di cui ai commi 1 e 2 sono regolati singolarmente sui CONTI INTERBANCARI intrattenuti fra gli ADERENTI al SERVIZIO SRD.

5. Gli eventi eccezionali che impediscono all'ADERENTE la partecipazione al SERVIZIO SRD o l'effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, sono tempestivamente comunicati alla BANCA CENTRALE con lo strumento

ritenuto più idoneo, allo scopo di ottenere una proroga dei termini di cui al presente articolo. La BANCA CENTRALE, verificato il carattere ostativo e l'imprevedibilità dell'evento, può prorogare i termini sopra previsti di tanti giorni quanti sono stati quelli intercorrenti tra l'inizio e la fine dell'impedimento, dandone comunicazione a tutti gli ADERENTI.

6. Gli eventi eccezionali, che impediscono alla BANCA CENTRALE lo svolgimento del SERVIZIO SRD, sono tempestivamente comunicati agli ADERENTI con lo strumento ritenuto più idoneo. In tali casi i termini sopra previsti si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono stati quelli intercorrenti tra l'inizio e la fine dell'impedimento.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° giugno 2007 ed avrà effetto su tutti i RECAPITI scambiati dalla stessa data.

SCHEDA TECNICA

Aspetti operativi e condizioni economiche

SCHEMA TECNICA

ASPETTI OPERATIVI

Di seguito si specificano i punti richiamati dal Regolamento in materia di servizio di scambio recapiti domestici (SRD):

Tariffe

Articolo 9 – Tariffe

Non sono previste tariffe a carico degli ADERENTI.

Giornate ed orari

Articolo 14 – Sede dello scambio RECAPITI

Lo scambio dei RECAPITI avviene in tutte le giornate lavorative definite dalla BANCA CENTRALE.

L'orario di apertura del SERVIZIO SRD è previsto per le ore 9:00, mentre quello di chiusura è previsto per le ore 11:00. La comunicazione di mancata partecipazione al SERVIZIO SRD per i soli eventi imprevedibili o eccezionali deve avvenire entro e non oltre le ore 9:00 del giorno di mancata partecipazione.

Categorie dei RECAPITI

Articolo 13 – Oggetto del SERVIZIO SRD

Articolo 16 – Modalità dello scambio RECAPITI – comma 1, lettera a).

1. assegni bancari negoziati da ADERENTI e tratti su altri ADERENTI

La distinta degli assegni bancari negoziati deve contenere la data del giorno di scambio nel SERVIZIO SRD, l'importo e il numero dei singoli assegni, l'importo e il numero totale della rimessa.

2. estinzione effetti cambiari (cambiali e tratte) e/o incassi commerciali (limitatamente a Ri.Ba. e conferme d'ordine) pagabili presso altri ADERENTI

La distinta dei titoli estinti deve contenere la data del giorno di scambio nel SERVIZIO SRD, l'importo e la scadenza dei singoli titoli, l'importo e il numero totale dei titoli estinti, con allegate le contabili e le copie dei singoli titoli estinti.

3. operazioni documentate, anche per conto terzi, relative ad operazioni varie fra ADERENTI

La distinta delle operazioni documentate deve contenere la data del giorno di scambio nel SERVIZIO SRD, l'importo delle singole operazioni, l'indicazione del tipo di operazione documentata, l'importo totale delle operazioni documentate, con allegate le contabili e gli eventuali documenti allegati.

4. corrispondenza generica

La distinta della corrispondenza generica deve contenere la data del giorno di scambio nel SERVIZIO SRD e il numero di lettere/corrispondenza inviate all'altro ADERENTE. Eventuali ricevute di ritorno previste per la corrispondenza generica sono firmate dall'ADERENTE destinatario.

Timbro indelebile

Articolo 16 – Modalità dello scambio RECAPITI – comma 1, lettera d).

Il timbro che l'ADERENTE presentatore deve apporre sui cosiddetti restanti RECAPITI deve contenere la denominazione dell'ADERENTE e la dicitura "Recapito scambiato nel servizio Scambio Recapiti Domestici in data gg/mm/aaaa".

CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito si elencano le condizioni economiche previste per il regolamento contabile dei RECAPITI scambiati nel SERVIZIO SRD:

1. assegni negoziati: rimesse
 - a) data valuta: pari alla data di negoziazione per gli assegni scambiati il giorno lavorativo successivo nel SERVIZIO SRD;
 - b) commissioni: non applicate;
 - c) tempistica: giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione.

2. assegni impagati: comunicazione
 - a) data valuta: pari al giorno lavorativo successivo alla data di scambio nel SERVIZIO SRD della comunicazione di impagato;
 - b) commissioni: non applicate;
 - c) tempistica: entro e non oltre il 2° giorno lavorativo successivo alla data di scambio nel SERVIZIO SRD dell'assegno negoziato; comunicazione da anticiparsi via fax entro e non oltre le ore 17:00.

3. comunicazione di assegno pagato precedentemente comunicato impagato
 - a) data valuta: pari al giorno lavorativo successivo alla data di scambio nel SERVIZIO SRD della comunicazione di pagato;
 - b) commissioni: non applicate;
 - c) tempistica: entro e non oltre il 6° giorno lavorativo successivo alla data di scambio nel SERVIZIO SRD dell'assegno negoziato; comunicazione da anticiparsi via fax entro e non oltre le ore 17:00.

4. assegni protestati: trasmissione della copia conforme dell'atto notarile di protesto allegato alla contabile d'addebito delle spese (alternativa al punto 3.)
 - a) data valuta: è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scambio nel SERVIZIO SRD della comunicazione del protesto;
 - b) commissioni: euro 4,34 a favore della BANCA TRATTARIA;
 - c) tempistica: entro e non oltre il 6° giorno lavorativo successivo alla data di scambio nel SERVIZIO SRD dell'assegno negoziato.

5. effetti cambiari, Ri.Ba. e conferme d'ordine: estinzione
 - a) data valuta: è pari ad un giorno fisso successivo alla data di scadenza;
 - b) commissioni: non applicate;
 - c) tempistica: entro e non oltre la data di scadenza per gli effetti cambiari; entro e non oltre il 2° giorno lavorativo successivo la scadenza per gli incassi commerciali. La comunicazione di estinzione deve essere anticipata via fax entro e non oltre le ore 17:00. Le scadenze che cadono in giornate non lavorative, sono da considerarsi scadenti il primo giorno lavorativo successivo.

6. operazioni documentate
 - a) data valuta: concordata fra ADERENTI;
 - b) commissioni: concordate fra ADERENTI;
 - c) tempistica: concordata fra ADERENTI.